



# LAVORO Euroconference

**Edizione di martedì 21 maggio 2024**

## NEWS DEL GIORNO

**NASPI e DIS – COLL anche per i lavoratori sportivi: i chiarimenti Inps**  
di Redazione

## NEWS DEL GIORNO

**Inps: selezione di incarichi dirigenziali di livello generale Direzione Centrale**  
di Redazione

## NEWS DEL GIORNO

**Volontari soccorso Alpino: comunicata la misura indennitaria per il 2024**  
di Redazione

## NEWS DEL GIORNO

**Licenziamento e repechage alla luce del nuovo articolo 2103**  
di Redazione



## NEWS DEL GIORNO

---

### ***NASPI e DIS – COLL anche per i lavoratori sportivi: i chiarimenti Inps***

di Redazione

L'Inps, con [circolare 20 maggio 2024, n. 67](#), ha fornito indicazioni rispetto alle prestazioni di NASPI e DIS – COLL a favore dei lavoratori del settore sportivo, conseguentemente a quanto previsto dalla riforma introdotta dal D.Lgs. n. 36/2021 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

Per effetto di ciò, come annunciato dalla circolare in trattazione, vengono forniti i chiarimenti rispetto al trattamento di sostegno al reddito conseguente allo stato di disoccupazione involontaria.

La circolare distingue le situazioni che possono riguardare coloro che sono interessati da un rapporto di lavoro subordinato (sia in ambito professionistico, sia in ambito dilettantistico), da coloro i quali siano stati interessati da un rapporto di collaborazione coordinata e continuativo in ambito dilettantistico.

Nel primo caso viene precisato che per accedere al diritto devono essere presenti almeno tredici settimane nel quadriennio precedente allo stato di disoccupazione involontaria (pari a 78 giorni), accreditati presso il Fondo Pensione Lavoratori Sportivi.

I citati contributi potranno essere utili versati precedentemente al 1° luglio 2023 potranno essere utili ai fini dell'accesso ma non anche del trattamento laddove siano già stati utilizzati per la prestazione di disoccupazione.

L'accesso a tale prestazione è previsto per eventi di disoccupazione involontaria che si collocano a partire dal 1° luglio 2023 (1° gennaio 2022 per gli apprendisti).

Per quanto riguarda la DIS – COLL, questa è prevista per coloro che risultano involontariamente disoccupati a seguito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nell'ambito del settore dilettantistico, e presuppone la presenza di almeno un mese di contribuzione versata e accreditata nell'arco di tempo che intercorre tra il 1° gennaio dell'anno precedente a quello di cessazione, ed l'inizio dell'evento di disoccupazione involontaria medesimo.



Seminario di specializzazione

## Costo del lavoro e budget del personale

Scopri di più



## NEWS DEL GIORNO

---

### ***Inps: selezione di incarichi dirigenziali di livello generale Direzione Centrale***

di Redazione

L'Inps, con [messaggio 16 gennaio 2024, n. 194](#), rende note le modalità di candidatura ai fini della copertura dell'incarico di dirigente di livello generale per la copertura del posto funzione Direzione Centrale Credito Welfare e Strutture Sociali.

Si tratta, nello specifico, della copertura di posti funzione territoriali, indicati nell'allegato 1 del citato messaggio, che si renderanno vacanti secondo le modalità di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 165/2001.

Il messaggio distingue tra le candidature avanzate da personale già in forza presso l'Inps, rispetto a quelle pervenute da altri soggetti.

Per il personale attualmente in forza presso l'Inps, l'invio della candidatura dovrà avvenire (utilizzando l'apposito menù all'interno del portale Inps destinato al personale in forza) nel termine di dieci giorni dalla pubblicazione del messaggio Inps n. 194/2024, con domanda che dovrà contenere le seguenti informazioni:

- l'incarico attualmente ricoperto in Inps ed eventuali incarichi precedenti;
- il titolo di studio posseduto;
- l'assenza di eventuali condizioni di incompatibilità ed inconferibilità;
- eventuali ulteriori note a margine utili ai fini della definizione della candidatura.

Per quanto riguarda, invece, i soggetti dirigenti di altre amministrazioni diverse dall'Inps, è possibile procedere, sempre nel rispetto del medesimo termine di dieci giorni decorrente dalla pubblicazione del messaggio n. 194/2024, attraverso il portale Inps, avendo cura di indicare le seguenti informazioni:

- l'Ente di provenienza;
- il ruolo dirigenziale attualmente ricoperto e la sua decorrenza;
- il titolo di studio posseduto;
- l'assenza di eventuali condizioni di incompatibilità ed inconferibilità;
- eventuali ulteriori note a margine utili ai fini della definizione della candidatura.

L'Inps provvederà alla disamina delle candidature riconoscendo un diritto di precedenza a quelle provenienti da propri dirigenti.



Master di specializzazione

## Laboratorio Contratti di lavoro

Scopri di più



## NEWS DEL GIORNO

---

### **Volontari soccorso Alpino: comunicata la misura indennitaria per il 2024**

di Redazione

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con [Decreto Ministeriale n. 78 dell'8 maggio 2024](#), ha comunicato l'indennità spettante per l'anno 2024 ai lavoratori autonomi volontari del corpo nazionale del soccorso alpino.

Viene specificato il parametro di riferimento su base mensile che è calibrato per l'anno 2024 sul valore di 2.330,80 €, coerentemente con quanto previsto a favore dei lavoratori dipendenti del settore industria.

Lo stesso decreto fissa, poi, le modalità per la determinazione dell'indennità, anche rispetto ai giorni di servizio e quindi di parallela astensione dallo svolgimento della principale attività di lavoro subordinato nei confronti del proprio datore di lavoro.

Seminario di specializzazione

**Conciliazione vita lavoro come strumento di retention e contrasto all'assenteismo**

Scopri di più



**NEWS DEL GIORNO**

---

## **Licenziamento e *repechage* alla luce del nuovo articolo 2103**

di Redazione

La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 12 marzo 2024, n. 6552, ha stabilito che in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, alla luce della nuova formulazione dell'articolo 2103 cod. civ., come novellato dal D.Lgs. n. 81/2015, è onere del datore di lavoro fornire la prova dell'impossibilità del *repêchage*, e in particolare, di aver prospettato al dipendente, in attuazione del principio di correttezza e buona fede, la possibilità di un reimpegno in mansioni inferiori compatibili con il suo bagaglio professionale, ai fini della sua utilizzazione alternativa.

Master di specializzazione

**Pensioni e consulenza previdenziale  
- livello avanzato**

Scopri di più